
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Dichiarazione raccolte da vigili urbani: no alla veridicità intrinseca

Le dichiarazioni raccolte dai Vigili o dalla polizia stradale nella redazione del verbale relativo al sinistro certificano quanto essi attestano essere avvenuto ed essere stato dichiarato in loro presenza, ma non fanno fede della veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.05,2015, n. 9553

...omissis...

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 2729 cod. civ. , artt. 115 e 116 cod. proc. civ. , sul rilievo che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato le prove acquisite agli atti, sì da trarne quanto meno la prova presuntiva della rispondenza alla realtà della versione dei fatti resa dal ricorrente.

2.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perchè connessi, non sono fondati.

La stessa enunciazione delle censure manifesta che esse attengono esclusivamente alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove ad opera della Corte di appello, cioè a questioni non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'eventuale insufficienza od illogicità della motivazione.

Gli addebiti di violazione di legge non sono in termini e non sono ammissibili, unica questione rilevante essendo quella di stabilire se la Corte di appello - nel procedere alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione della dinamica dell'incidente - sia incorsa in motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria.

La Corte di merito ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione, rilevando che l'unico testimone sentito nel giudizio ha dichiarato di non ricordare nulla dell'incidente; che nessun altro teste è stato indicato, sebbene il verbale dei vigili urbani abbia riferito di alcune persone presenti al fatto; che la CTU ha escluso che l'ammaccatura sulla parte anteriore sinistra dell'autovettura del S. sia riconducibile al sinistro, perchè troppo leggera e "vecchia" rispetto alla data dell'incidente.

Trattasi, si ripete, di accertamenti in fatto, non suscettibile di riesame in questa sede.

E' appena il caso di ricordare, infine, che le dichiarazioni raccolte dai Vigili o dalla polizia stradale nella redazione del verbale relativo al sinistro certificano quanto essi attestano essere avvenuto ed essere stato dichiarato in loro presenza, ma non fanno fede della veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese.

Se pertanto il teste escusso non ha confermato sotto giuramento quanto aveva in precedenza dichiarato, la precedente verbalizzazione non ha efficacia vincolante ed il giudice se ne può discostare.

Nè è consentito in questa sede procedere a nuova e diversa valutazione dei fatti, sulla base delle presunzioni e degli elementi indiziari pur diligentemente dedotti nel ricorso, non potendo questa Corte di legittimità procedere a nuova e diversa decisione del merito della vertenza.

Il ricorso non può che essere respinto, restando assorbito il terzo motivo, che attiene alla quantificazione dei danni.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2015